



COMUNE DI BARADILI
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato Con Delibera C.C. n. 23 del 24.05.2018

Indice

Art. 1 - Oggetto e fini del Regolamento

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Luoghi per la celebrazione

Art. 4 - Richiesta per la celebrazione

Art. 5 - Matrimonio per delega

Art. 6 - Giorni e orari per le celebrazioni

Art. 7 - Tariffe

Art. 8 - Allestimento della sala

Art. 9 - Danni - Responsabilità

Art. 10 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e fini del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del Codice Civile e della costituzione delle unioni civili di cui alla Legge 20 maggio 2016, n.76.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396).

Articolo 2

Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti del Comune a tempo indeterminato o al Segretario Comunale, in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 3 Novembre 2000, n 396.

Possono celebrare i matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai nubendi.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 03/11/2000 n. 396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Articolo 3

Luoghi per la celebrazione

Il matrimonio civile e le costituzioni delle unioni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nella Casa Comunale e più precisamente, nella SALA CONSILIARE del Comune.

A richiesta degli interessati, il matrimonio civile o le costituzioni delle unioni civili potranno essere celebrati, sempre pubblicamente anche in altre località di proprietà comunale, che saranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune può disporre l'istituzione di più separati uffici di stato civile anche in altre sedi private, da istituire con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Detti luoghi, per l'occasione assumeranno la denominazione "Casa Comunale" ai sensi del codice civile.

Tali sedi esterne, purché aventi caratteristiche di particolare pregio, architettonico, ambientale o artistico, dovranno essere affidate in disponibilità del Comune con provvedimento che abbia carattere di continuità temporale e non potrà avvenire per un singolo matrimonio.

L'utilizzo verrà regolato da specifica convenzione da stipularsi tra il Comune ed i proprietari delle strutture e previa presentazione di un'apposita domanda da inoltrare all'ente con anticipo minimo di mesi 3, corredata dalla seguente documentazione:

- Eventuale atto costitutivo della società;
- Planimetria del luogo dove destinare la celebrazione dei matrimoni;
- Minimo n 2 fotografie;
- Estremi per richiesta Durc, autorizzazioni all'esercizio;

La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art 110 del Codice Civile.

Nei casi in cui il matrimonio civile o la costituzione delle unioni civili venga celebrato in luoghi diversi dal Palazzo Municipale, l'ufficiale di stato civile o altro dipendente comunale incaricato dal Sindaco, provvederà alla custodia dei registri di stato civile nonché alla loro ricollocazione presso l'ufficio di stato civile del Comune.

Articolo 4

Richiesta per la celebrazione

La celebrazione del matrimonio o la costituzione delle unioni civili deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considererà come non avvenuta.

La data per la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione delle unioni civili andrà concordata con l'Ufficiale di Stato Civile del Comune.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Articolo 5

Matrimonio per delega

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta all'ufficio di Stato Civile di disponibilità alla celebrazione almeno 30 giorni prima, compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi che dovrà contenere le loro generalità, la data e l'ora del matrimonio.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 30 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale sottoscritto su apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Articolo 6

Giorni e orari per le celebrazioni

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, ed è comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei nubendi.

2. Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività e giornate:

- 1 e 6 gennaio;
- domenica e lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1 e 4 novembre;
- 8, 25, 26 e 31 dicembre;
- nelle ore notturne tra le 23:00 e le 8:00;

La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili è inoltre sospesa il 20 Luglio, Festa del Santo Patrono ed in occasione di tutte le consultazioni elettorali.

Articolo 7

Tariffe

La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale gratuita quando viene svolta nei giorni dal lunedì al venerdì negli orari di cui all'art. 6.

Sono assoggettate al pagamento di una tariffa a titolo di rimborso spese, tenendo conto del costo del personale necessario e dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (utilizzo della sala, spese gestionali, riscaldamento, energia elettrica, pulizia locali), le celebrazioni in giorni e orari differenti dall'art. 6.

La tariffa è determinata con deliberazione della Giunta Comunale, e sarà diversificata a seconda che il matrimonio si svolga in giorni feriali o festivi e in orari pomeridiani o antimeridiani prevedendo delle tariffe agevolate se almeno uno degli sposi ha la residenza nel Comune di Baradili.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe del servizio, sono equiparati ai residenti coloro i quali sono già stati residenti nel Comune di Baradili o siano originari del Comune.

La tariffa dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale e la ricevuta di pagamento dovrà essere presentata prima della data della cerimonia all'Ufficiale dello Stato Civile.

Nessun rimborso competerà per la mancata prestazione dei servizi richiesti.

Articolo 8

Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala Consigliare o le altre sedi individuate per la cerimonia, con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

È assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno delle strutture comunali.

Sarà consentito solo l'allestimento di piccoli rinfreschi o brindisi senza consumazione di pasti o simili attività.

Qualora si contravvenga a tali disposizioni si provvederà ad addebitare ulteriori € 50,00 a titolo di rimborso spese per la pulizia straordinaria dei locali.

Articolo 9

Danni – Responsabilità

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Articolo 10

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

Articolo 11

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
